

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4665

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VISERTA COSTANTINI e PASQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2000

—————

Estensione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
in tema di comportamenti concludenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la norma che si propone, viene stabilito di applicare le disposizioni in materia di opzione e revoca per la determinazione dell'imposta o di regimi contabili anche alle controversie pendenti alla data del 7 gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, nonché alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del citato decreto. Ciò al fine di tenere nella dovuta considerazione, per le controversie pendenti, i

comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

La disposizione recepisce i recenti orientamenti giurisprudenziali che applicano il principio dei «comportamenti concludenti» anche alle controversie pendenti per i periodi antecedenti il 7 gennaio 1998, quando il contribuente, pur presentando una opzione formale difforme, ha nella sostanza attuato un comportamento concludente, con ciò evidenziando un esercizio erroneo dell'opzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, si applicano ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattutto tasse e pene pecuniarie già pagate.

